



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 265

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 18 marzo 2008

I N D I C E

Commissioni permanenti

| | | |
|-------------------------------------|------|----|
| 5 ^a - Bilancio | Pag. | 3 |
| 11 ^a - Lavoro | » | 10 |

| | | |
|------------------------|------|----|
| CONVOCAZIONI | Pag. | 17 |
|------------------------|------|----|

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento Civico Federativo Popolare: Misto MCFP; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Partito Socialista: Misto-PS; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto-Unione Democratica per i consumatori: Misto-UD-Consum; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.

BILANCIO (5^a)

Martedì 18 marzo 2008

186^a Seduta*Presidenza del Presidente***MORANDO**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sartor.

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» (n. 229)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo segnalando che il provvedimento è volto a dare attuazione alla normativa comunitaria in materia di risparmio energetico, definendo il quadro di misure dirette alla realizzazione dell'efficienza energetica, e reca la clausola di invarianza finanziaria (l'articolo 19). Per quanto di competenza, in ordine alle attività poste in capo alla nuova Agenzia di cui all'articolo 4, occorre acquisire conferma che le stesse possano essere svolte con le risorse umane già previste nell'ambito dell'ENEA, secondo quanto affermato al comma 1 della disposizione, risultando altresì opportuni chiarimenti con riferimento all'articolo 6, in relazione agli effetti concernenti la ripartizione degli obiettivi di risparmio energetico sulle regioni, atteso che la disposizione non risulta citata nell'ambito della relazione tecnico-finanziaria. L'articolo 9 appare recare un finanziamento a decorrere dall'anno 2009, a valere su risorse stanziare – nell'ambito della finanziaria per il 2007, comma 1113 – per il triennio 2007-2009, per cui è necessario acquisire elementi di chiarimento sul meccanismo di funzionamento e finanziamento previsto dalla disposizione. Segnala che l'articolo 11, comma 4, appare posticipare il termine per l'inizio e la conclusione dei lavori cui si applica la richiamata norma-

tiva di benefici, di cui al comma 351 della legge finanziaria per il 2007. Al riguardo, occorre acquisire chiarimenti sulla compatibilità di tale nuovo arco temporale di riferimento, che prevede lavori da iniziare entro il 31 dicembre 2009 e da concludere entro i tre anni successivi, in relazione al Fondo di cui al comma 352 della citata legge finanziaria, che risulta costituito per il triennio 2007-2009. Chiarimenti risultano infine necessari in relazione all'articolo 18, comma 5, in ordine alle modalità di assegnazione delle risorse del richiamato Fondo, atteso che le modalità di assegnazione non appaiono specificate nella richiamata norma della legge finanziaria per il 2007, per cui si rendono opportuni elementi sui criteri di ripartizione del Fondo in questione.

Il sottosegretario SARTOR rileva che l'articolo 4 non comporta oneri finanziari in quanto si prevede che l'Agenzia operi sulla base delle risorse già previste in capo all'ENEA, costituendone una mera articolazione e non una autonoma struttura secondo quanto chiarito nella relazione al provvedimento. L'articolo 6 costituisce un mero coordinamento di attività già in corso di esecuzione da parte delle Regioni e delle province autonome, in materia di risparmio energetico, per cui non vi sono effetti onerosi sulla finanza pubblica. Chiarisce, con riferimento all'articolo 9, che il Fondo di cui alle richiamate norme della legge finanziaria per il 2007 è volto al finanziamento di strumenti tecnologici a tasso agevolato, con risorse che riaffluiranno sul medesimo Fondo rotativo anche per gli anni a seguire il 2009. In ordine all'articolo 11, comma 4, chiarisce che si tratta di spese in conto capitale e risulta coerente con il bilancio pluriennale dello Stato l'indicazione del triennio 2007-2009. In relazione all'articolo 18, comma 5, dopo aver richiamato la normativa di riferimento evidenzia che un ulteriore decreto del ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi definirà i principi e i criteri per il funzionamento del Fondo.

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, chiede taluni ulteriori chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine all'articolo 9 dello schema in esame, atteso che lo stesso prevede un finanziamento a decorrere dall'anno 2009 a fronte della norma di finanziaria nella quale si fa riferimento al triennio 2007-2009.

Il sottosegretario SARTOR chiarisce quindi che la natura di fondo rotativo consentirà che riaffluiscano al medesimo le rate di rimborso dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, anche successivamente all'anno 2009, per cui non vi è contraddizione sul piano temporale con riferimento alla disposizione.

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di osservazioni favorevoli sul provvedimento, con il rilievo che la disposizione di cui all'articolo 9 presuppone la natura rotativa del Fondo cui confluiranno i rimborsi dei soggetti beneficiari anche successivamente all'anno 2009.

Previa verifica del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta di osservazioni del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli nel presupposto che il Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110 della legge n. 296 del 2006, richiamato dall'articolo 9 dello schema, sia rifinanziato negli anni successivi al 2009 attraverso il rimborso dei finanziamenti erogati ai soggetti beneficiari.».

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole» (n. 231)
(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore ENRIQUES (*PD-Ulivo*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Previa verifica del numero legale, il presidente MORANDO propone l'espressione di osservazioni favorevoli sul provvedimento, che risultano approvate dalla Commissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 227 del 2001, n. 99 del 2004, n. 102 del 2005, e successive modificazioni, in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca» (n. 235)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con condizione e rilievi)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 3, comma 2, intende riformulare i commi 1088 e 1090 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, in materia di norma agevolative per la promozione all'estero delle imprese agricole e agroalimentari. Al riguardo, giova richiamare che le norme in questione non sono state oggetto di applicazione, in attesa della definizione del quadro comunitario, in quanto giudicate incompatibili con la normativa europea. La modifica che lo schema intende apportare scaturisce dalla definizione raggiunta con le Istituzioni comunitarie, in ordine alla ammissibilità del regime di contributi, che risulta trasformato, dall'originaria previsione di detassazione di utili reinvestiti, in un credito d'imposta reso compatibile con i parametri europei. Al riguardo, segnala, tuttavia, che l'autorizzazione accordata dagli organismi europei ha ad oggetto il triennio 2008-2010, mentre le citate norme della legge finanziaria sono riferite al triennio 2007-2009, per cui occorrerebbe rendere compatibile la normativa in esame

con il quadro temporale effettivamente autorizzato a livello europeo. Ciò posto, segnala inoltre che, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007 risultano già utilizzate le risorse stanziare per il beneficio in parola dal comma 1090 della legge finanziaria citata, per quanto concerne l'esercizio 2007 (per 25 milioni di euro), mentre risultano tuttora disponibili le risorse previste dalla norma di finanziaria per gli anni 2008 e 2009. Conseguentemente, risulta necessario che l'articolo 3, comma 2, dello schema in esame sia riformulato indicando la valenza della norma per i soli esercizi 2008 e 2009, espungendo il riferimento all'anno 2007, in quanto fuori dall'ambito temporale oggetto di autorizzazione europea, oltretutto privo di copertura finanziaria. Rileva, infine, che sebbene l'autorizzazione europea si estenda sino al 2010, tale ultimo esercizio finanziario non risulterebbe munito di risorse nell'ambito delle risorse del citato comma 1090, stante l'avvenuto utilizzo mediante il decreto-legge richiamato, per cui ove si intendesse far riferimento anche all'anno 2010 risulterebbe necessario individuare una autonoma copertura finanziaria per tale anno.

Il sottosegretario SARTOR dichiara di condividere le osservazioni svolte dal relatore.

Il senatore FERRARA (*FI*) rileva che, in assenza del parere della Conferenza Stato Regioni in ordine al provvedimento, l'assegnazione del medesimo alla Commissione risulta con riserva, in quanto il testo potrebbe essere oggetto di successive modifiche. Sarebbe quindi opportuno segnalare, in sede di espressione delle osservazioni, la necessità che eventuali modifiche apportate al testo in esame, siano comunque trasmesse alla Commissione.

Il presidente MORANDO propone quindi l'espressione di osservazioni favorevoli, con la condizione che sia modificato l'articolo 3, comma 2, dello schema in esame, nel senso emerso dall'illustrazione del provvedimento. In particolare, è necessario che la norma di cui al comma 1088 della legge n. 296 del 2006 sia modificata con l'indicazione degli anni 2008 e 2009, espungendo il riferimento all'anno 2007, che risulta privo di una copertura finanziaria. Rileva che tale condizione viene espressa dalla Commissione anche con richiamo all'articolo 81 della Costituzione, sebbene in sede di esame di uno schema di decreto legislativo, e dunque priva degli effetti procedurali che tale richiamo comporta con riferimento a disegni di legge, in quanto la modifica assume rilievo sul piano della copertura finanziaria del provvedimento. Propone, infine, in accoglimento di quanto rilevato dal senatore Ferrara, che sia segnalata la necessità di inviare alla Commissione eventuali modifiche apportate allo schema in esame, a seguito della espressione del parere della Conferenza Stato-Regioni.

Previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'espressione di osservazioni favorevoli con condizione e rilievi del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, a condizione, resa ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione che, all'articolo 3, comma 2, le parole da: «alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi» siano sostituite da: «per gli anni 2008 e 2009». Si segnala altresì la necessità che, qualora siano apportate modifiche al testo in esame a seguito della presentazione del parere della Conferenza Stato-Regioni, il testo modificato sia ritrasmesso alla Commissione bilancio.»

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» (n. 233)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 123. Esame. Parere non ostativo con rilievi e condizioni)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 9 attribuisce all'ISPESL, all'INAIL e all'IPSEMA una serie di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro specificando nella relazione tecnica che non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di attività già previste a legislazione vigente. Come osservato dal Servizio del bilancio, si segnalano alcune attività che potrebbero non rientrare tra quelle già previste a legislazione vigente quali, a titolo meramente esemplificativo, le attribuzioni dell'ISPESL in materia di prime verifiche e di verifiche di primo impianto sulle attrezzature di lavoro sottoposte alle attestazioni di conformità e quelle inerenti il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del SSN. Occorre un chiarimento al riguardo. Segnala poi l'articolo 12, volto ad istituire la Commissione per gli interpellati, per il quale occorre valutare l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri che escluda la corresponsione di compensi a vario titolo. Infine, fa presente che l'articolo 52 prevede l'istituzione di un Fondo alimentato, tra l'altro, da un contributo posto a carico delle aziende, corrispondente alla retribuzione di due ore lavorative annue per lavoratore. A tal riguardo, occorre acquisire chiarimenti sul regime fiscale di tali contributi perché se per essi venisse riconosciuta la deduzione dai redditi potrebbe determinarsi una perdita di gettito.

Il sottosegretario SARTOR, in relazione all'articolo 9, conferma che i compiti attribuiti all'INAIL, all'ISPESL e all'IPSEMA sono già previsti dalla normativa vigente. Condivide poi l'opportunità di integrare l'articolo 12 con l'esclusione di compensi, rimborsi spese o indennità di missione per i componenti della Commissione per gli interpellati. Infine, per quanto concerne l'articolo 52, precisa che si tratta di contributi obbligatori interamente deducibili dalle imposte dirette. Gli effetti connessi, per prassi, non vengono stimati in quanto effetti indiretti che agiscono sulla redditività dell'impresa.

Il senatore FERRARA (FI) non condivide l'osservazione che le nuove norme non prevedono una variazione di funzioni per l'INAIL, l'ISPESL e l'IPSEMA. Si tratta di una affermazione non verificabile senza citare puntualmente le norme di legge. In particolare, il provvedimento si ispira a prevedere compiti più specifici per la tutela della salute e dei luoghi di lavoro. Pertanto, sembra indubbio che vengano previsti nuovi compiti. Ad essi tuttavia si potrebbe provvedere anche con le professionalità esistenti. Si sofferma poi sull'articolo 2, rilevando che, anche in sede di definizioni, l'equiparazione dei volontari ai lavoratori dipendenti potrebbe dar adito all'insorgenza di diritti soggettivi. Invita pertanto ad una lettura prudente delle norme.

Il senatore TECCE (RC-SE), in relazione all'articolo 52, rileva che si tratta di una questione difficilmente quantificabile con indubbi effetti sulla redditività delle imprese. Stante l'importanza del provvedimento si dichiara soddisfatto dei chiarimenti forniti dal Governo.

Il presidente MORANDO (PD-Ulivo), in qualità di relatore, rileva che sia necessario indicare nel parere sia l'opportunità di introdurre una clausola volta ad escludere i compensi per i componenti della Commissione per gli interpellati, sia l'opportunità che il Governo modifichi l'articolo 52 in quanto, allo stato, la deducibilità dalle imposte dirette del contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore – avendo natura obbligatoria – determina un effetto negativo diretto sul gettito. Illustra quindi una proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto).

Verificata la presenza del prescritto numero di Senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 12,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 233**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli a condizione che all'articolo 12 venga introdotta una clausola di esclusione di compensi, rimborsi spese o indennità di missione per i componenti della Commissione per gli interPELLI e che venga modificato l'articolo 52 per tener conto del fatto che la deducibilità dei contributi obbligatori a carico delle imprese, pari a due ore lavorative annue per lavoratore, determina un effetto diretto negativo sul gettito.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 18 marzo 2008

112^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TREU

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino e Rinaldi e per la salute Patta.

La seduta inizia alle ore 17,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego» (n. 230)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 6 febbraio 2007, n. 13. Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice ALFONZI (*RC-SE*), evidenziando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo n. 230, di recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, è stato adottato in forza della delega legislativa conferita agli articoli 1 e 2 e all'allegato B della legge n. 13 del 2007 (legge comunitaria per il 2006): tale allegato elenca infatti gli schemi di decreto legislativo relativi all'attuazione delle direttive comunitarie che sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Tra tali schemi è inclusa la direttiva 2006/54/CE, definita direttiva di rifusione in quanto in essa sono state rifuse quattro precedenti direttive, emanate tra il 1976 ed il 1997, aventi ad oggetto alla parità tra i sessi in materia di lavoro e di sicurezza sociale.

Come precisa la relazione allo schema di decreto legislativo, le predette direttive sono state rifuse per offrire un quadro più chiaro ed aggiornato della disciplina comunitaria in materia, raggruppando in un unico te-

sto le principali disposizioni nonché gli sviluppi risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Nel merito – prosegue la relatrice – il provvedimento di propone di dare attuazione alle previsioni della direttiva 2006/54/CE che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti; nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega, si è pertanto provveduto ad introdurre modifiche dirette a coordinare le nuove disposizioni con la disciplina legislativa vigente e in particolare con il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, adottato con il decreto legislativo n. 198 del 2006. A tale Codice, in particolare, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo n. 230, apporta numerose modifiche ed integrazioni, alcuni aventi ad oggetto semplicemente la denominazione di alcune amministrazioni, ed altre, più rilevanti, intese invece a meglio specificare la nozione di discriminazione, mediante la distinzione tra discriminazione diretta e discriminazione indiretta, nonché l'individuazione di comportamenti che, dando luogo a trattamenti meno favorevoli ovvero a molestie di varia natura, integrano la nozione stessa di discriminazione. Di particolare rilievo, a questo proposito, è la disposizione che include nella nozione di discriminazione per ragioni connesse al sesso anche le discriminazioni connesse al cambiamento di sesso.

Sempre all'articolo 1 – prosegue la relatrice – vengono ampliate le competenze del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, attribuendo a tale organismo, tra gli altri, anche compiti di elaborazione di iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali in materia di pari opportunità. Viene inoltre integrata la composizione del Comitato, con la presenza di un rappresentante delegato dal Ministro per i diritti e le pari opportunità nonché di un rappresentante delegato dal Ministro delle politiche per la famiglia.

Sono ampliate e precisate anche le funzioni promozionali e di garanzia svolte dalle consigliere e consiglieri di parità, e, sempre all'articolo 1, sono modificate le norme del Codice delle pari opportunità recanti i divieti di discriminazione, ampliando l'ambito dei medesimi e restringendo le possibilità di deroga, in conformità alle limitazioni poste dalla direttiva.

Anche la parte del Codice delle pari opportunità riguardante la tutela giudiziaria è stata modificata ed integrata sotto vari profili: in particolare, si definisce meglio la possibilità di agire tanto per la violazione dei divieti di discriminazione espressi quanto nei casi di condotte antidiscriminatorie atipiche; si estende la legittimazione alle associazioni e alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso; si modifica la norma sull'onere della prova rafforzando la posizione di chi vuol far valere la discriminazione: il trattamento sanzionatorio è reso più severo e la tutela giudiziaria è estesa anche a tutte le ipotesi di vittimizzazione, ovvero ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, quale reazione ad una qualsiasi attività volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento tra uomini e donne.

Sempre nell'ambito delle modifiche apportate al Codice delle pari opportunità – prosegue la relatrice – va sottolineata, all'articolo 1, comma 1, lettera *dd*), la disposizione che introduce il cosiddetto *mainstreaming* di genere, in attuazione dell'articolo 29 della direttiva, stabilendo che, nella formulazione ed attuazione di leggi, regolamenti, atti amministrative, politiche ed attività relative all'accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale, alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione e ai regimi professionali di sicurezza sociale, deve tenersi conto dell'obiettivo della parità tra uomini e donne.

Con l'articolo 2 – prosegue la relatrice – vengono apportate alcune modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2001, recante il testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno alla maternità ed alla paternità: di particolare rilievo, al comma 1, lettera *b*), la disposizione che rende obbligatoria, negli statuti delle forme pensionistiche complementari la previsione della possibilità di conseguire l'anticipazione relativa ai congedi parentali, già prevista con riferimento al trattamento di fine rapporto. Altre disposizioni mirano a valorizzare i congedi parentali attraverso la maggiore fruibilità dei periodi di astensione facoltativa, che verrebbero concessi anche su base oraria, e ad assicurare, al rientro dopo i periodi di congedo di maternità, paternità o parentali, il diritto di beneficiare degli eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che sarebbero spettati durante l'assenza.

L'articolo 3 riformula – prosegue la relatrice – l'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, recante misure per la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro. Vengono riassegnate le risorse già iscritte a carico del Fondo per la famiglia, aggiornando lo strumento in relazione all'ampliamento delle azioni finanziabili volte a favorire le possibilità di conciliazione dei tempi, il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo e l'attivazione di reti tra enti locali, aziende e parti sociali per la promozione di servizi ed interventi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione.

L'articolo 4 disciplina i flussi informativi tra il Ministero del lavoro e la Commissione europea, in materia di pari opportunità; l'articolo 5 reca disposizioni transitorie; l'articolo 6 provvede all'abrogazione di alcune disposizioni della legge finanziaria per il 2007 che sono riformulate nello schema all'esame e l'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La relatrice conclude il proprio intervento, esprimendo una valutazione favorevole sullo schema di decreto in esame, soprattutto per quel che concerne le nozioni di discriminazione diretta e indiretta – con riferimento anche alla discriminazione connessa al cambiamento di sesso – nonché per quanto riguarda i profili attinenti all'onere della prova, ugualmente importanti e significativi.

Positiva risulta poi la disciplina del congedo parentale, anche se sarebbe stato opportuno destinare ulteriori risorse finanziarie all'ampliamento di tale rilevante istituto.

La sottosegretaria RINALDI sottolinea l'importanza della disciplina contenuta nello schema in esame, che rafforza e promuove la tutela della parità di trattamento di uomo e donna in ambito lavoristico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» (n. 233)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 123. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore ROILO (*PD-Ulivo*), evidenziando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame reca, da un lato, un riordino complessivo della disciplina sulla sicurezza sul lavoro, dall'altro, opera notevoli innovazioni in materia.

Lo schema è, quindi, inteso sia ad offrire un quadro chiaro ed organico della disciplina – la quale, come noto, è attualmente costituita da una stratificazione di diversi complessi normativi – sia a completare il processo, intrapreso negli ultimi anni, di revisione della disciplina di settore.

In questa sede, ci si limita a dare conto delle modifiche di carattere generale – apportate dal Titolo I dello schema – che appaiono più rilevanti.

Riguardo al campo di applicazione della disciplina, esso viene esteso a tutti i collaboratori in forma coordinata e continuativa, sempreché la prestazione si svolga nei luoghi di lavoro del committente – mentre la disciplina attuale fa riferimento solo, nell'ambito dei collaboratori in forma coordinata e continuativa, ai titolari di «contratto a progetto» – nonché alle prestazioni di lavoro accessorio, fatte salve alcune eccezioni.

Si individuano, inoltre, nell'articolo 21, alcune misure minime di sicurezza e di tutela, relative ai lavoratori autonomi, che compiono opere o servizi, ai piccoli imprenditori, ai componenti dell'impresa familiare, nonché ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.

Riguardo al coordinamento tra i vari soggetti competenti in materia di sicurezza – prosegue il relatore – lo schema conferma, all'articolo 7 la riforma di recente operata e vi aggiunge, agli articoli 5 e 6, una ridefinizione del livello nazionale del coordinamento, con l'istituzione di un Comitato presso il Ministero della salute e la revisione della disciplina della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Un'altra innovazione di rilievo è rappresentata dalla previsione di un unico e condiviso sistema informativo nazionale per la prevenzione – SINP – prevista all'articolo 8.

L'articolo 11 concerne – sempre, naturalmente, con riguardo alla materia della sicurezza sul lavoro – il finanziamento degli investimenti da parte delle piccole, medio e micro imprese e dei progetti formativi dedicati alle medesime, nonché le attività di insegnamento nei percorsi scolastici e universitari e in quelli di formazione professionale.

L'articolo 12 – prosegue il relatore – introduce l'istituto dell'interpello nel settore in esame, mentre l'articolo 27 demanda alla suddetta Commissione consultiva permanente l'individuazione di settori e criteri ai fini della definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riguardo alla sicurezza sul lavoro. Si prevede altresì che il possesso dei requisiti posti dal sistema di qualificazione costituisca una condizione ai fini della partecipazione alle gare relative ad appalti o subappalti pubblici, nonché ai fini dell'accesso alle misure – a carico della finanza pubblica – correlate ai medesimi appalti o subappalti.

Riguardo alla procedura di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, si segnala che lo schema prevede, agli articoli 6, comma 8, lettera f), e 29, la definizione di procedure standardizzate, ammesse per i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti, fatte salve talune esclusioni.

Si richiede inoltre che, a regime, la valutazione dei rischi sia svolta anche da parte dei datori che occupano fino a 10 dipendenti. Tale obbligo opera decorso il diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore delle suddette procedure standardizzate e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2012. Nel periodo transitorio, resta, quindi, ferma l'alternativa – già ammessa dalla legislazione vigente – di autocertificare l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.

L'articolo 30 dello schema – prosegue il relatore – reca la disciplina dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a costituire esimente dalla responsabilità amministrativa – connessa a taluni reati in materia di sicurezza sul lavoro – delle persone giuridiche, nonché delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. L'adozione di tale modello nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi del precedente articolo 11.

In merito al servizio di prevenzione e protezione, si ricorda che lo schema introduce, all'articolo 31, comma 7, la possibilità di costituzione di un unico servizio per più unità produttive della medesima azienda nonché nel caso di un gruppo di imprese.

Si richiede inoltre, per il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente il servizio, anche la frequenza di corsi di aggiornamento, ai sensi dell'articolo 34.

Gli articoli 36 e 37 – prosegue il relatore – recano diverse modifiche della disciplina dell'informazione e della formazione in materia di sicurezza, tra le quali si segnala la previsione che il contenuto dell'informazione e formazione sia facilmente comprensibile per i lavoratori e che, qualora esse riguardino lavoratori immigrati, vi sia una verifica preventiva della conoscenza della lingua impiegata nel relativo percorso.

Viene inoltre prescritto che le competenze acquisite mediante lo svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto siano registrate nel «libretto formativo del cittadino», istituito ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In merito alle modifiche della disciplina del medico competente, apportate dagli articoli da 38 a 40, si osserva che viene operata una revisione dei titoli per lo svolgimento di tale attività da parte del medico, escludendo le specializzazioni in tossicologia industriale, in igiene industriale, in fisiologia ed igiene del lavoro, in clinica del lavoro – mentre sono ammessi i medici docenti in una delle suddette branche – e introducendo una disciplina specifica per i titolari di specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. Per essi si richiede lo svolgimento di appositi percorsi formativi universitari, ad esclusione dei soggetti che esercitano l'attività di medico competente al momento di entrata in vigore del presente decreto legislativo o che l'abbiano effettivamente esercitata per almeno un anno nel triennio precedente la suddetta data di entrata in vigore.

Si prevede che, in ogni caso, per lo svolgimento dell'attività di medico competente, sia necessaria la partecipazione ai programmi di educazione continuativa in medicina, secondo i termini di cui all'articolo 38, comma 3, dello schema di decreto legislativo in esame.

Viene istituito poi un elenco dei medici competenti presso il Ministero della salute e si prevede altresì che il datore di lavoro possa nominare, nei casi di azienda avente più unità produttive o di gruppo di imprese o qualora dalla valutazione dei rischi emerga tale esigenza, più medici competenti, demandando ad uno di essi le funzioni di coordinamento.

Viene inoltre definito – prosegue il relatore – un sistema di trasmissione di informazioni, da parte del medico competente, alle aziende sanitarie locali. I relativi dati, aggregati da queste ultime, sono trasmesse dalle regioni e dalle province autonome all'ISPESL.

Riguardo al regime di sorveglianza sanitaria, il comma 5 dell'articolo 41 – insieme con le altre disposizioni dello schema di decreto legislativo ivi richiamate – definisce i contenuti minimi e le modalità relativi alla redazione degli esiti della visita medica.

L'articolo 42, comma 2, prevede che il lavoratore adibito, a séguito di accertamento medico di inidoneità, a mansioni inferiori conservi la retribuzione corrispondente alle mansioni precedenti e la relativa qualifica.

In merito ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, lo schema di decreto – all'articolo 49 – introduce la figura dei rappresentanti di sito produttivo, con riferimento a specifici casi, contraddistinti dalla compresenza di più aziende o cantieri. Tra l'altro – prosegue il relatore – si demanda alla contrattazione collettiva di definire anche le modalità per il coordinamento, da parte del rappresentante di sito produttivo, degli altri rappresentanti per la sicurezza eventualmente presenti nel sito.

Inoltre, il precedente articolo 48 ridefinisce la figura del rappresentante per la sicurezza territoriale, individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo, in alternativa alla categoria del rappresentante per la sicurezza aziendale. In particolare, il comma 7 prevede una disciplina specifica sulla formazione e l'aggiornamento per il rappresentante territoriale ed il comma 8 dispone che l'incarico in esame sia incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative. Il rappre-

sentante per la sicurezza territoriale – ai sensi dell’articolo 47, comma 3 – può concernere solo le imprese o le unità produttive che occupino fino a 15 lavoratori. Riguardo alla nuova disciplina sugli organismi paritetici, si osserva che, ai sensi dell’articolo 51, essi possono effettuare sopralluoghi e supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative in materia di sicurezza.

L’articolo 52 istituisce, presso l’INAIL, un fondo destinato a: il sostegno e il finanziamento delle attività dei rappresentanti per la sicurezza territoriali; il finanziamento della formazione dei datori di lavoro – limitatamente alle piccole e medie imprese – dei piccoli imprenditori, dei lavoratori stagionali del settore agricolo, dei lavoratori autonomi; il sostegno delle attività degli organismi paritetici. Il fondo è alimentato anche da un contributo a carico delle aziende prive – in generale o per alcune delle unità produttive – di rappresentanti per la sicurezza.

Gli articoli 53 e 54 concernono la tenuta e la trasmissione della documentazione, nonché le altre comunicazioni alle pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza.

Gli articoli da 55 a 60 operano una revisione dell’apparato sanzionatorio relativo alle norme di cui al suddetto Titolo I dello schema di decreto legislativo.

Il relatore conclude il proprio intervento proponendo l’espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, con le osservazioni che si renderanno necessarie alla stregua delle indicazioni del dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 19 marzo 2008, ore 10,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sui recenti sviluppi della situazione in Tibet.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 19 marzo 2008, ore 11,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego» (n. 230).

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» (n. 233).

II. Esame degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/25/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) durante il lavoro» (n. 228).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257 di attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)» (n. 234).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 19 marzo 2008, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole» (n. 231).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 227 del 2001, n. 99 del 2004, n. 102 del 2005, e successive modificazioni, in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca» (n. 235).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 19 marzo 2008, ore 11

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» (n. 229).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 19 marzo 2008, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» (n. 233).
-

